

CASS. CIV. - SEZ. I CIVILE – SENTENZA 3 APRILE 2003 – PRES. LO SAVIO – REL. BONOMO	
<p><b>Figlio naturale</b></p> <p><b>Riconoscimento</b></p> <p><b>Opposizione da parte dell'altro genitore</b></p> <p><b>Diritto soggettivo primario del genitore al riconoscimento del minore infrasedicenne</b></p> <p><b>Limiti</b></p> <p><b>(Art. 250 c.c.; art. 30 Cost.)</b></p>	<p>Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, garantito dall'art. 30 Cost. In quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre di un padre e ad assumere così una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore.</p> <p>Nel caso di specie, non era stato ritenuto rilevante, ai fini di impedire il riconoscimento del secondo genitore, il fatto che il padre visse, all'età di 46 anni, lontano dal luogo natale e di residenza della bambina, fosse privo di un'attività lavorativa stabile, di un'autonoma abitazione, di concrete prospettive future e degli strumenti intellettuali e culturali necessari ed indispensabili per migliorare la propria posizione.</p>
	<p>Sentenza pubblicata per estratto su <i>"Famiglia e diritto"</i> n. 5/2003, p. 445 e ss.</p>

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE III PENALE – SENTENZA 21 OTTOBRE 2003 – PRES. SVIGNANO – REL. FRANCO	
<p><b>Attività di contrasto alla pedofilia telematica ex art. 14 L. 269/98</b></p> <p><b>Casi in cui è consentita</b></p> <p><b>Mera acquisizione, detenzione ovvero cessione di materiale pedopornografico</b></p> <p><b>Non consentita. (art. 14 L. 269/98, 600 <i>ter</i> e <i>quater</i> c.p.)</b></p>	<p>L'attività di contrasto alla pedofilia telematica, prevista dalla legge 269/98, non può in nessun modo essere diretta a scoprire comportamenti di quei soggetti che si limitano esclusivamente a procurarsi o a detenere materiale pedopornografico così come non può essere assolutamente utilizzata per scoprire i comportamenti di quei soggetti che si limitano, anche consapevolmente, a cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico, ossia si limitano ad una singola cessione di immagini o di filmati pedopornografici; essa deve invece essere diretta esclusivamente alla scoperta dei comportamenti consistenti nella 'distribuzione' o 'divulgazione' o 'pubblicizzazione' ad un numero indeterminato di persone del detto materiale".</p> <p>La Suprema Corte ha motivato il sopra esposto principio evidenziando che l'attività di contrasto di cui all'art. 14 L. 269/98 autorizza la polizia giudiziaria, in ragione della gravità e dell'allarme sociale di alcuni beni specifici e determinati reati, a svolgere, in via del tutto eccezionale rispetto alle norme e ai principi fondamentali del nostro ordinamento processuale in tema di acquisizione delle prove, un vero e proprio ruolo di agente provocatore. Tale attività, peraltro, deve ritenersi consentita se effettuata nei limiti previsti dalla legge e con riferimento ai reati espressamente indicati dal legislatore. In particolare, i reati rispetto ai quali è consentita l'attività di cui all'art. 14 L. 269/98 sono il commercio (art. 600 <i>ter</i> comma 1 c.p.), la distribuzione, la divulgazione o pubblicazione (art. 600 <i>ter</i> comma 2 c.p.) di materiale pedopornografico, e non la singola cessione (art. 600 <i>ter</i> comma 3 c.p.) ovvero la mera detenzione (art. 600 <i>quater</i> c.p.) del medesimo materiale; l'attività posta in essere dalle Forze dell'ordine in veste di agenti provocatori, al di fuori di tali ipotesi, risulta "non solo irregolare e illegittima, ma addirittura illecita".</p>

TRIBUNALE DI ROVERETO – SENT. 6 APRILE 2001 – PRES. DIENI – EST. DIES

<p><b>Violenza sessuale</b></p> <p><b>Circostanza attenuante per i casi di minore gravità</b></p> <p><b>Individuazione dei casi di minore gravità</b></p> <p><b>Parametri di riferimento</b></p> <p><b>Art. 133 comma 1 n. 1 e 2 c.p.</b></p> <p><b>Assenza di penetrazione</b></p> <p><b>Irrilevanza (art. 609 bis c.p.)</b></p>	<p>Nel reato di violenza sessuale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante dei "casi di minore gravità", occorre fare riferimento non alla natura dell'atto sessuale compiuto, bensì ai parametri di riferimento oggettivi indicati nell'art. 133 comma 1 n. 1 e 2 c.p.</p> <p>Nel caso di specie un individuo era accusato di aver commesso ripetute violenze sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità psichica della vittima, un minore con gravi problemi psicologici dovuti all'assenza di qualsiasi rapporto col padre naturale. In particolare - secondo la ricostruzione del Tribunale - l'imputato, dopo aver conosciuto il ragazzo, appena quattordicenne, con la scusa di aiutarlo ad iscriversi ad un club di radioamatori, iniziò a frequentarlo regolarmente, e a compiere sullo stesso atti sessuali, consistenti in masturbazioni e palpeggiamenti, per un periodo di circa un anno e mezzo, senza, peraltro, alcun episodio di congiunzione carnale. Dalle indagini era emerso, peraltro, che l'imputato intratteneva rapporti dello stesso tipo anche con altri minori, dei quali diventava amico attraverso piccoli regali e prestiti di piccole somme di denaro, per poi effettuare, dopo un periodo di allusioni e battute riguardanti la sfera sessuale, veri e propri approcci fisici.</p> <p>La difesa dell'imputato, subordinatamente all'assoluzione per insussistenza del fatto, richiedeva l'applicazione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma III, c.p., per i casi di minore gravità. Il Tribunale ha respinto tale richiesta sulla considerazione che, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in questione, non ha rilievo la distinzione tra congiunzione carnale ed altri atti sessuali. Secondo la Corte bisogna invece fare riferimento innanzi tutto ai parametri indicati nell'art. 133 comma 1 n. 2 – ossia la gravità del danno o pericolo cagionato alla persona offesa dal reato – ed in seguito a quelli di cui all'art. 133 comma 1 n. 1 – natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e modalità dell'azione. Il caso di specie non è stato ritenuto dalla Corte di minore gravità, da un punto di vista della gravità dell'offesa arrecata, in relazione al rapporto instauratosi tra reo e vittima, perché connotato da una grave strumentalizzazione della persona della vittima da parte dell'agente al fine di soddisfare i propri istinti sessuali, sfruttando la sua fragilità affettiva, riconducibile all'assenza della figura paterna, con assoluto spregio della dignità della persona e grave danno per lo sviluppo psichico del minore, nonché in virtù del notevole protrarsi nel tempo della condotta illecita ed il numero davvero notevole di abusi sessuali compiuti sul minore, con la conseguente notevole sofferenza arrecata al medesimo e correlativo danno psichico.</p>

TRIBUNALE PER I MINORENNI DE L'AQUILA – 19 LUGLIO 2002 – PRES. E EST. MANERA

<p><b>Allontanamento del genitore dalla casa familiare</b></p> <p><b>Presupposti</b></p> <p><b>Maltrattamenti e abusi sul minore</b></p> <p><b>Nozione</b></p> <p><b>Violenze verso stretti congiunti del figlio</b></p> <p><b>Sussistenza</b> (art. 330, 333 c.c.)</p>	<p>Integrano un vero e proprio maltrattamento o abuso del minore - presupposto per l'immediato allontanamento del genitore dalla residenza familiare, che può essere disposto dal giudice ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. - non solo gli abusi o maltrattamenti diretti, commessi cioè direttamente sulla persona del minore, ma anche quelli indiretti, perpetrati in presenza del minore nei confronti non del medesimo ma di stretti congiunti a lui cari, che comportino conseguenze gravemente pregiudizievoli per il figlio stesso e l'irreversibile compromissione dell'armonica ed equilibrata crescita psico-fisica ed anzi la distruzione della personalità.</p> <p>Nel caso di specie il Tribunale, sulla base del principio sopra esposto, ha ordinato l'allontanamento dalla casa familiare di un padre reo di aver posto in essere continue violenze fisiche e psicologiche nei confronti della propria moglie davanti ai figli. Tale comportamento è stato ritenuto dal Giudice un vero e proprio "maltrattamento psicologico" a danno dei figli, deleterio per uno sviluppo armonico della loro personalità.</p>
	<p>Sentenza pubblicata per estratto su "<i>Famiglia e diritto</i>" n. 5/2003, p. 482 ss.</p>

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE IV PENALE – SENT. N. 2050 DEL 25 NOVEMBRE 2003  
(DEP. 22 GENNAIO 2004) – PRES. OLIVIERI – REL. BRUSCO

Tipologie di danno risarcibile  
Danno esistenziale  
Nozione (artt. 2043, 2059 c.c.)

Il danno esistenziale, che può consistere in un *non facere* ma anche in un *facere* obbligato che prima non esisteva, pur avendo conseguenze di natura psicologica, si traduce in cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non definitivi, delle proprie abitudini di vita e delle relazioni interpersonali; esso non risulta di fatto assorbito nel danno morale soggettivo - il quale si esaurisce nel dolore provocato dal fatto dannoso e risulta essere un danno transeunte di natura esclusivamente psicologica - ed è cosa diversa dal danno biologico, non presupponendo alcuna lesione fisica o psichica né una compromissione della salute della persona.

La Suprema Corte era chiamata a pronunciarsi in ordine ai criteri utilizzati dalla Corte d'Appello per la determinazione dell'entità della riparazione per l'ingiusta detenzione. Un cittadino, infatti, dopo essere stato condannato in via definitiva per reati concernenti il traffico illecito di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, e dopo aver subito una detenzione, prima cautelare e poi in espiazione della pena, pari a sette anni, cinque mesi e dieci giorni, era stato assolto "per non aver commesso il fatto" a seguito di domanda di riparazione dell'errore giudiziario. La massima, in particolare, si occupa di una categoria di danno – il danno esistenziale – frutto di una elaborazione giurisprudenziale e dottrinale relativamente recente, che la giurisprudenza sembra da ultimo orientata a ritenere ammissibile, ma che non manca di numerose critiche sia in dottrina che nella giurisprudenza stessa. Trattandosi di danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. esso deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge; nel caso di specie, la Suprema Corte individua il fondamento giuridico non solo sulla norma costituzionale generica (art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo), ma anche sulle norme, specifiche, che sanciscono l'inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e tutelano le libertà, previste negli articoli successivi, che la detenzione inevitabilmente comprime o addirittura esclude (si pensi alla libertà di circolazione). Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità nel caso di specie del danno esistenziale, che la Corte d'Appello aveva quantificato in Euro 1.000.000.